



CITTÀ DI VIAREGGIO

Ufficio del Segretario Generale

Prot. _____

Preg.mo Sig.
Dott. Giorgio Del Ghingaro
Sindaco del Comune di Viareggio

Sede

Viareggio, martedì 29 gennaio 2019

Oggetto: Composizione gruppi consiliari e individuazione capigruppo.

Come anticipato per le vie brevi, relazione di seguito in merito a quanto indicato in oggetto

L'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale è dedicato alla composizione dei gruppi consiliari e, al primo comma, stabilisce che *<I consiglieri comunale eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare>*.

Il secondo comma della stessa disposizione prescrive poi che *<I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto [...] In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo "anziano" secondo la Legge>*.

Il quarto comma, sempre dell'art. 11, prescrive infine che *<Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi costituisce il gruppo misto>*

1. Dal tenore di dette disposizioni emerge (primo comma) lo stretto collegamento tra componenti di liste elettorali che hanno trovato rappresentanza in Consiglio e presenza/composizione dei gruppi consiliari.

A mio modo di vedere, pertanto, non è prevista alternativa nella costituzione di gruppi consiliari diversi rispetto agli *eletti nella medesima lista*, se non attraverso l'adesione al Gruppo misto.

Parallelamente, una lista che non ha avuto rappresentanza in Consiglio Comunale non può avere rappresentatività nell'ambito dello stesso nemmeno su espressa volontà di alcuni consiglieri, che sono dunque collegati inscindibilmente alle liste elette in Consiglio.

L'unica alternativa, come indicato, è la confluenza nel Gruppo Misto.

2. In merito, invece, ai candidati Sindaci non eletti (ma presenti in Consiglio Comunale), il regolamento non disciplina (come pure avviene in altre realtà comunali) la possibilità per questi di costituire autonomi gruppi consiliari, né nel caso di candidati a sindaco collegati ad un'unica lista, né nel caso di collegamento a più liste.

Dunque, anche per i tali candidati sindaci non eletti, vige la regola legata alla "elezione nella medesima lista" e, dunque, la correlazione rispetto alla lista che ha ottenuto rappresentanza in Consiglio.

Tale interpretazione, del resto, è supportata anche dall'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000 che, al comma 11, attribuisce al candidato sindaco il seggio attribuito alla lista cui è collegato e, in caso di collegamento a più liste, *<il seggio spettante a quest'ultimo (candidato sindaco) è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.>*

Cosa che, effettivamente è avvenuta in relazione al Candidato Sindaco Baldini, avendo riguardo ai quozienti elettorali conseguiti dalla Lista Lega Nord.



CITTÀ DI VIAREGGIO

Ufficio del Segretario Generale

E, del resto, nel caso di dimissioni del candidato Sindaco non eletto, sarebbe proprio la lista con il quoziente elettorale maggiore a vedersi "ri"-attribuito il seggio per la successiva surroga.

3. La Lista Movimento Cittadini per Viareggio e Torre del Lago non ha ottenuto alcun seggio in Consiglio Comunale (avendo riguardo proprio quoziente elettorale) e, conseguentemente, alcuna rappresentanza in Consiglio Comunale.

Per tale motivo nessun Consigliere eletto in detta lista poteva formare un Gruppo Consiliare, nemmeno il candidato Sindaco collegato al gruppo di liste di cui la lista Movimento Cittadini per Viareggio e Torre del Lago fa parte, per quanto indicato al precedente punto n. 2.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

I miei migliori saluti

Il Segretario Generale
Fabrizio Petrucci